

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3342

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SALZANO, BIANCONI e CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2005 (*)

—————

Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo

—————

—————
() Testo non rivisto dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - È arrivato il momento di affrontare le problematiche relative alle patologie del seno (malattie di diversa eziologia, in particolare tumori) riconoscendo una branca specialistica a se stante, la senologia, scorporata dalla chirurgia generale, entro cui oggi è inclusa.

È bene ricordare come in passato anche altre specializzazioni, ora riconosciute come branche specialistiche autonome (ginecologia, urologia, traumatologia, eccetera), facevano parte della chirurgia generale. È pacifico pensare che oggi nessuna donna andrebbe dal chirurgo generale per una visita ginecologica, come sembra altrettanto ovvio che una donna che abbia un problema seno-

logico debba potersi rivolgere ad un senologo.

La figura professionale di medico specialista senologo, individuata nella presente proposta di legge, vuole dare a tutto il mondo femminile un riconoscimento giusto e adeguato nella cura delle malattie del seno, che hanno importanti ripercussioni a livello di impatto sociale, di complessità della materia e di alta mortalità delle donne.

Diventa necessario, dunque, affrontare la materia in modo omogeneo, coordinato e funzionale, istituendo unità operative di senologia, che avranno il compito di diagnosticare e curare le diverse patologie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo)

1. È istituita, nell'ambito della professione medica, branca chirurgia, la figura del medico specialista senologo.

2. Possono esercitare l'attività di medico specialista senologo i medici chirurghi in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2 ovvero che abbiano esercitato la professione in un reparto di chirurgia senologica per un periodo minimo di cinque anni.

3. Formano oggetto di esercizio della professione di medico specialista senologo la diagnosi e la terapia delle patologie della mammella femminile e maschile.

Art. 2.

(Istituzione delle scuole di specializzazione in senologia)

1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, possono istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, scuole di specializzazione in senologia.

2. Alle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono ammessi soggetti titolari di diploma di laurea in medicina e chirurgia.

3. La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in senologia è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

4. La durata minima dei corsi delle scuole di specializzazione in senologia è di quattro anni.

Art. 3.

(Unità operative di senologia)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono, all'interno delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle strutture universitarie, delle fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, l'istituzione e l'attivazione di unità operative di senologia, comprensive di centri senologici ambulatoriali di diagnosi e di reparti chirurgici di ricovero in regime ordinario e di *day hospital*.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono ammessi allo svolgimento dell'attività di medico specialista senologo i soggetti laureati in medicina e chirurgia, in possesso della specializzazione in chirurgia generale o equipollenti abbiano che per almeno cinque anni abbiano svolto attività documentata ovvero hanno seguito corsi di aggiornamento o di formazione in senologia riconosciuti ai sensi del comma 2.

2. Su domanda degli interessati, è effettuato il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'attivazione delle scuole di specializzazione in senologia, ai fini dell'equipollenza al diploma di specializzazione di cui all'articolo 2.

3. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e delle esperienze profes-

sionali dei medici chirurghi che richiedono l'equipollenza del titolo di specializzazione e determina, qualora necessaria, la durata della formazione complementare e i settori su cui questa verte, informandone l'interessato. La decisione sull'equipollenza - prevista dal comma 2 - è adottata entro quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, corredata da tutti i documenti giustificativi.

4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri utilizzati ai fini della dichiarazione dell'equipollenza sono definiti con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

